

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia "Ius postulandi" - Permanenza fino alla sostituzione con nuovo difensore - Incapacità di volere del mandante - Irrilevanza - Fattispecie.

Il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta "medio tempore". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito memorie ex art. 183 c.p.c., proposta dal nuovo difensore della parte sottoposta ad amministrazione di sostegno, che aveva dedotto di essersi trovata, dopo la revoca del precedente difensore e prima della nomina del nuovo, in uno stato di incapacità).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020 (Rv. 658059 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 085](#), [Cod Proc Civ art 153](#), [Cod Proc Civ art 183_1](#), [Cod Civ art 0404](#)

corte

cassazione

12249

2020